

Decreto Crescita D.L. 34/2019: le novità per finanziare le imprese

Settore edile

L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter di conversione, novella in più punti la disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, istituita dall'articolo 1 del D.L. n. 135/2018, dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

Con la nuova disposizione, si consente alle PMI edili (di cui ai codici ATECO F41 e F42) di accedere alla Sezione speciale qualora esse siano titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari di cui al TUB assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019, come risultante dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia.

La garanzia della sezione speciale coprirà un importo non superiore all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia avrà carattere sussidiario ed il piano di rientro del finanziamento da parte dell'impresa dovrà essere approvato dal Consiglio di gestione del Fondo. Con il decreto ministeriale dovranno essere stabilite le modalità di attestazione dei crediti e fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di valutazione.

Sisma bonus per l'acquisto di case antisismiche

L'articolo 8 estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 il sisma bonus per l'acquisto di case antisismiche (beneficio finora limitato all'acquisto di abitazioni in zona 1).

L'agevolazione (prevista dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013) consiste in una detrazione dall'imposta lorda e spetta agli acquirenti delle unità immobiliari di un edificio demolito e ricostruito con criteri antisismici da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (la ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione).

Lo sconto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo è concesso per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ed è pari al 75% (se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero all'85% (nel caso in cui l'intervento dia luogo ad una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'immobile purché venduto entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare.

In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.

Modifiche alla disciplina dell'eco e sisma bonus

Con l'articolo 10 vengono apportate modifiche alle modalità di fruizione dell'eco e sisma bonus.

In particolare, i commi 2 e 3 dispongono che il soggetto avente diritto all'eco e al sismabonus, può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 euro di cui all'articolo 34 della l. n. 388/2000 e di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007. Il fornitore potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa in ogni caso la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.

È demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, il compito di fissare le modalità attuative per l'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Cessione detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie

Con il comma 3-ter dell'articolo 10, inserito nel corso dell'iter di parlamentare, viene introdotta la possibilità di cedere la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è concessa la facoltà ai soggetti beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (di cui alla lettera h dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR) di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

I fornitori potranno a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l'esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

È esclusa in ogni caso la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.

Ecobonus per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi

L'articolo 10-bis sostituisce il comma 1057 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) relativo agli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi.

La nuova disciplina estende l'incentivo all'acquisto (anche in locazione finanziaria) di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie, a prescindere dalla potenza (anziché, come previsto dalla disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019, alle sole categorie L1e ed L3e di potenza inferiore o uguale a 11kw).

Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare - oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2 - anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria. Il veicolo da rottamare deve essere intestato, da almeno 12 mesi, all'acquirente o a uno dei familiari conviventi.

Rimangono invariati la misura del contributo (il 30% del prezzo di acquisto) ed il suo limite (3.000 euro).

Fondo di garanzia PMI

Gli articoli 17 e 18 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia PMI prevedendo:

- l'istituzione di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata

ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. È demandato ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale;

- l'aumento da 2,5 a 3,5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per ogni singola impresa, in caso di garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti;
- l'aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di minibond. Viene inoltre abrogata la disposizione (comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014) secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
- la soppressione della disposizione - contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998 - che permette al Fondo di garanzia per le PMI di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi (limitazioni già vigenti opereranno fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata);
- l'ampliamento del raggio di azione del Fondo con la concessione di garanzie pubbliche a favore di finanziatori tramite piattaforme di social lending (strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori - inclusi, secondo la precisazione introdotta nel corso dell'iter di conversione, investitori istituzionali - tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto) o di crowdfunding (strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori).

Internazionalizzazione

Con l'articolo 18-bis viene esteso e precisato l'ambito di intervento del Fondo di rotazione 394/1981, gestito da SIMEST, che concede finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione delle imprese.

Nello specifico, con la novella introdotta, viene disposto che il Fondo rotativo 394/1981 potrà operare anche a favore le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea (finora tale strumento riguardava soltanto i mercati extra-UE).

L'articolo 18-quater invece:

- modifica la disciplina del Fondo di venture capital gestito dalla SIMEST, estendendone l'operatività a tutti i Paesi extra Ue o appartenenti allo Spazio economico europeo (finora tale fondo era limitato ai Paesi/aree geografiche di particolare rilevanza strategica) e ne ridefinisce altresì gli interventi, prevedendo che questi possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- modifica le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. In particolare, viene elevata dal 40 al 49% la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita da SIMEST attraverso l'intervento del Fondo e viene soppresso il limite di 516.456 euro (un miliardo di lire) previsto per ciascun intervento.

L'articolo 18-quater reca inoltre una norma (comma 5) esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione. In particolare, la nuova disposizione prevede che le imprese che investono all'estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui violino gli obblighi (di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005) di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.

È demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, il compito di stabilire le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui sopra.

Fondo di garanzia per la prima casa

Con l'articolo 19, viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge n. 147/2013. Lo stanziamento autorizzato è di 100 milioni di euro nel 2019.

Viene inoltre previsto che per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del predetto Fondo venga accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

L'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'iter di conversione, riscrive la disciplina del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito dai commi da 199 a 202 della legge di Stabilità 2016 (come modificato dall'articolo 60-bis della legge n. 96/2017).

Le novità riguardano in particolare:

- la platea dei soggetti beneficiari, con l'inclusione, oltre che delle PMI, anche dei professionisti vittime di mancati pagamenti. Con un'ulteriore modifica viene inoltre prevista la possibilità di accedere al Fondo anche alle PMI in stato di concordato preventivo in continuità di attività (fermo restando l'esclusione dell'agevolazione alle PMI in difficoltà, così come definite dalla normativa comunitaria).

Viene inoltre previsto che PMI e professionisti vittime dei mancati pagamenti possano accedere al Fondo anche se non risultano parte offesa nel procedimento penale in questione, purché risultino iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale per le quali il curatore fallimentare si sia costituito parte attiva per i reati perseguiti. Vengono poi inclusi tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche le PMI e i professionisti che, a procedimento penale concluso, risultino titolari di sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non siano comunque stati dagli stessi pagati;

- il novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell'accesso al Fondo da parte delle PMI: oltre ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di Stabilità 2016, vengono aggiunti i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare;

- il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo: il Ministero dello Sviluppo Economico potrà adottare tale provvedimento anche in pendenza della verifica della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento sarà erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto e il saldo sarà corrisposto all'esito della verifica.

Sabatini quater

Con l'articolo 20 vengono apportate significative modifiche alle modalità di funzionamento della "Nuova Sabatini, l'intervento agevolativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0".

In particolare:

- viene previsto che il contributo ministeriale sia riconosciuto, oltre che a fronte di finanziamenti erogati da banche e società di leasing, anche su finanziamenti concessi da intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
- viene raddoppiato, da 2 a 4 milioni di euro, il tetto massimo di finanziamento ammesso al contributo (a seguito di tale modifica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione i nuovi modelli per presentare la domanda di accesso ai contributi, utilizzabili dal 27 maggio 2019);
- viene previsto che, per finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione (anziché 6);
- viene previsto che l'erogazione del contributo sia effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, rinviando i controlli (finora preventivi) alla fase successiva.

Ricapitalizzazione delle PMI

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Sabatini quater anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. A tal fine, la misura agevolativa in questione viene rifinanziata per 10 milioni di euro per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024.

Il sostegno ministeriale, concesso a fronte di un finanziamento bancario, sarà riconosciuto previo impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il contributo statale sarà pari all'ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5%, per le micro e piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.

Sarà un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a definire i requisiti e le condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.

Tempi di pagamento tra le imprese

L'articolo 22 novella il D.Lgs. n. 231/2002, aggiungendovi l'art. 7-ter, relativo ai dati di cui il bilancio sociale delle società.

In particolare, viene disposto che, a decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società devono dare evidenza:

- dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno (devono essere altresì indicati gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati);

- delle politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Economia circolare

L'articolo 26, commi da 1 a 6, introduce un nuovo strumento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

Alle agevolazioni (finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa) saranno ammessi progetti, di compreso fra 500.000 e 2 milioni di euro ed aventi durata fra 1 e 3 anni, che prevedono la realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, servizi o processi o al notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), relative a:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca, anche congiuntamente tra loro mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Le risorse complessive a disposizione della misura ammontano a 140 milioni di euro, di cui:

- 40 milioni per la concessione delle agevolazioni come contributo diretto alla spesa;
- 100 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni come finanziamento agevolato.

Imballaggi riutilizzabili

Con l'articolo 26-bis viene introdotta la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

All'impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo sarà riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro.

Le disposizioni attuative relative al credito d'imposta dovranno essere emanate con decreto interministeriale (di natura non regolamentare), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Prodotti da riciclo e riuso

L'articolo 26-ter istituisce un credito d'imposta, per l'anno 2020, a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il credito di imposta sarà pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso e sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di:

- 10.000 euro se i beni acquistati sono impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale;
- 5.000 euro se i beni acquistati non sono destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere definiti:

- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione,
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Società di investimento semplice

L'articolo 27 introduce la disciplina della Società di investimento semplice (SIS). Si tratta di una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF), con un regime semplificato.

Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'iter di conversione del decreto Crescita, è stata soppressa la disposizione che riservava la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS agli investitori professionali.

Il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a 50.000 euro.

L'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e che si trovino nella fase di sperimentazione, di costruzione e di avvio dell'attività.

Nuove imprese a tasso zero

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 29 viene modificata la disciplina della misura "Nuove imprese a tasso zero", l'incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa relativi a: produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo. Possono essere ammessi anche attività riguardanti la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi) e l'innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).

In particolare, con le nuove disposizioni:

- viene previsto che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (anziché, come finora previsto, da non più di 12 mesi) alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- viene elevata da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti;
- viene introdotta una differenziazione della percentuale di copertura delle spese ammissibili in base all'anzianità dell'impresa. Il finanziamento a tasso zero sarà concesso fino al 75% delle spese totali (come nell'attuale versione dell'agevolazione) per le imprese con meno di 36 mesi, mentre coprirà fino al 90% delle spese ammissibili per imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi;
- per le imprese costituite tra 36 e 60 mesi viene aumentato a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili (che resta, come nell'attuale versione dell'agevolazione, a 1,5 milioni di euro per quelle con meno di 36 mesi);
- per le imprese costituite da non più di 36 mesi, viene prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili;
- viene introdotta la possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le novità saranno operative con l'emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019).

Per espressa previsione normativa, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente dettata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 140 dell'8 luglio 2015 e dalle circolari n. 75445 del 9 ottobre 2015 (rettificata e modificata con le circolari n. 81080 del 28 ottobre 2015, n. 100585 del 23 dicembre 2015 e n. 90954 del 25 luglio 2017) e n. 5415 del 20 gennaio 2017.

Smart&Start e aree di crisi industriali

Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, al comma 3 dell'articolo 29 viene previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico proceda con propri decreti, da emanare entro il 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019), alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento:

- agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della l. n. 181/1989;
- alla misura "Smart&Start" destinata alle start up innovative.

Ai sensi del comma 4, la suddetta revisione deve essere improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

Trasformazione digitale

Con il comma 5 dell'articolo 26, modificato nel corso dell'iter di conversione, viene istituito un nuovo intervento agevolativo diretto a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologia e digitale (di importo almeno pari a 50.000 euro) diretti all'implementazione:

- delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
- delle tecnologie digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- di altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).

Potranno accedere alle agevolazioni, le imprese che:

- operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti portatori di handicap;
- hanno conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;
- hanno approvato e depositato almeno 2 bilanci.

Le imprese, in numero non superiore a 10, possono presentare anche congiuntamente tra loro mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale.

Le agevolazioni finanziarie, che copriranno fino al 50% dei costi ammissibili, si sostanziano in un contributo a fondo perduto ed in un finanziamento agevolato.

Le risorse a disposizione della misura ammontano a:

- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto;
- 80 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, dovranno essere stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Marchi storici

L'articolo 31 introduce la definizione di marchio storico di interesse nazionale e la disciplina del Registro speciale dei marchi storici.

In particolare, il comma 1 consente ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, di ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale (che verrà istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi). Tale iscrizione al registro speciale dei marchi storici sarà effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (con una dotazione iniziale di euro 30 milioni di euro) che opererà mediante

interventi nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Tali interventi saranno effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04). È demandata ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo (non è previsto nessun termine per l'emanazione di tale decreto).

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici o, comunque, titolari di marchi registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, ha l'obbligo di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

La violazione dei suddetti obblighi informativi è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio.

È inoltre prevista l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, di una sezione speciale (con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro) destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI proprietarie o licenziatrici di un marchio storico per la realizzazione di progetti di valorizzazione economica del marchio.

È demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa.

Contrasto all'Italian sounding

All'articolo 32, commi da 1 a 3, viene istituita una misura di aiuto a favore dei consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri.

L'agevolazione sarà pari al 50%, fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000 euro, delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding,

nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - il compito di definire le disposizioni di attuazione, inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

Un ulteriore incentivo finalizzato ad assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità è previsto ai commi da 12 a 15 dell'articolo 32. L'agevolazione (che opera dall'anno 2019) è diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria. Le disposizioni di attuazione delle agevolazioni, a cui sono destinate risorse per un milione per anno, dovranno essere definite da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Voucher 3i – Investire in innovazione

I commi da 7 a 10 dell'articolo 32 introducono, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Il voucher, in particolare, è concesso per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:

- alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- all'estensione all'estero della domanda nazionale.

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

I criteri e le modalità di attuazione del voucher dovranno essere definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle start-up innovative, attivate dal Ministero stesso.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

L'articolo 35 apporta alcune modificazioni all'articolo 1 della Legge n. 124/2017.

Le nuove disposizioni ridefiniscono l'ambito dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica, individuato nelle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, in quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nelle associazioni, nelle Onlus e fondazioni, nonché nelle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998.

In particolare:

- vengono cambiati i termini per l'adempimento, fissandolo al 30 giugno, e ridefinito il contenuto delle informazioni relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- viene previsto che le imprese e le cooperative pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative alle sovvenzioni di provenienza pubblica, mentre per le imprese non soggette alla predisposizione della nota integrativa tale obbligo sarà

assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza:

- viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle PP.AA. che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia:

- viene previsto che le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività;

- viene disposto che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Enti del Terzo Settore

I commi da 1 a 4 dell'articolo 43 intervengono su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Con specifico riferimento agli Enti del Terzo Settore, la lettera d) del comma 1 esenta dagli oneri informativi posti in capo ai partiti e movimenti dall'articolo 5 del D.L. n. 149/2013:

- gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Fino all'operatività di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

- le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Continuano invece ad essere equiparati ai partiti politici e, quindi, soggetti agli stessi obblighi di trasparenza (di cui al citato articolo 5 del DL 149/2013), le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

- i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei 6 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei 6 anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.

Adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

L'articolo 43, comma 4-bis, inserito nel corso dell'iter di conversione, proroga, dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017).

La disposizione inoltre differisce al 30 giugno 2020 anche il termine per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata dall'art.17, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l'adeguamento il 20 gennaio 2019.

Partecipazione di PMI a fiere internazionali

Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, l'articolo 49 introduce, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto Crescita), un credito d'imposta a favore delle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese sostenute per:

- l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il beneficio è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 60.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis" di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (regime "de minimis" settore agricolo) e n. 717/2014 (regime "de minimis" settore pesca e acquacoltura).

Il credito di imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne darà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita), il compito di stabilire le disposizioni applicative e in particolare:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni di euro);
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP